

COMITATO DI GEMELLAGGIO ODV
Via E. Babini, 1
48026 Russi (Ra)
C.Fisc. 92040350396

Verbale di Assemblea Straordinaria

Oggi, 28 novembre 2022 alle ore 20:45 presso la sede dell'associazione in Russi (Ra) via E. Babini, 1, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'associazione *COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI ODV* per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) ADEGUAMENTI STATUTARI ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE D.LGS. 3 LUGLIO 2017 N.117;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

La Presidente Silvia Valbonesi, accertata la regolare convocazione dell'Assemblea e la presenza del numero legale dei soci dichiara aperta la riunione, in seconda convocazione, chiamando a svolgere le funzioni di segretario il consigliere Luigi Rusticali.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Runtis – Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in data 13/06/2022 ha comunicato che lo Statuto dell'Associazione contiene disposizioni non conformi alla normativa vigente, nello specifico chiede di modificare gli articoli 3, 6, 8 e 9 dello Statuto sociale.

Si da successivamente lettura dello Statuto dell'Associazione negli articoli modificati evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'Assemblea è chiamata alla discussione.

A conclusione della lettura, viene posto in votazione palese lo Statuto nella sua integrità.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche allo Statuto Sociale.

Esauriti tutti i punti all'ordine del giorno e non avendo altri chiesto la parola, la Presidente, previa lettura ed approvazione all'unanimità del presente verbale, dichiara chiusa la riunione alle ore 21:30.

Il Segretario

La Presidente



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI RAVENNA
UFFICIO TERRITORIALE DI FAENZA
Registrato il 28.11.22 al N. 1612
Serie 3 per € 0,00

L'Operatore
Pier Luigi Biondi

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
COMITATO DI GEMELLAGGIO DI RUSSI ODV
(adeguato alla Riforma del Terzo Settore – D.lgs. 117/17)**

ART. 1 - COSTITUZIONE

È costituita, ai sensi del Codice Civile, del D. Lgs. 3 luglio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni una Organizzazione di Volontariato, senza fini di lucro, denominata Comitato di gemellaggio di Russi ODV, con sede legale nel Comune di Russi (Ravenna), via E. Babini, 1.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deciso con delibera dell'assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

ART. 2 - FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione non ha scopo di lucro persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, avvalendosi in modo *prevalente* delle prestazioni dei volontari.

In particolare l'associazione, tra le attività di interesse generale di cui al citato art. 5, opera nel seguente ambito:

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

In particolare, per la realizzazione dello scopo prefisso e nell'intento di agire in favore di tutta la collettività, l'Associazione si propone di:

- essere apolitica e apartitica
- promuovere tra le persone una idonea sensibilità alle esperienze di partenariato sia nazionale che internazionale
- diffondere la cultura della pace e della solidarietà tra popoli diversi
- promuovere manifestazioni culturali, sportive, ricreative, viaggi e scambi culturali tra cittadini
- promuovere la conoscenza del patrimonio storico-artistico, socio-culturale, ambientale, enogastronomico di altri Paesi
- interagire con le istituzioni scolastiche presenti sul territorio affinché le giovani generazioni siano poste il più precocemente possibile a contatto con un comune sentimento di unità tra le nazioni ed i popoli
- promuovere l'apprendimento di lingue straniere
- promuovere progetti da effettuarsi nell'ottica di creare e mantenere buoni rapporti con le città gemellate o con le quali il Comune intrattiene rapporti di amicizia e collaborazione che diano slancio e valorizzino l'idea del gemellaggio favorendo l'ulteriore sviluppo con iniziative, incontri, seminari, conferenze e viaggi di istruzione, pubblicazioni e tutto quanto possa servire a raggiungere gli scopi prefissati

- mantenere un costante rapporto con le Istituzioni pubbliche e private, gli Enti e gli Organismi deputati alla promozione e al sostegno delle attività di gemellaggio e di scambio internazionale
- collaborare e/o associarsi con Comitati e Associazioni del Comune di Russi e di altri territori che perseguano questi stessi fini.
- svolgere ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto od operazione contrattuale necessaria o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso i terzi e, sono svolte in modo continuativo e prevalentemente tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. In caso di necessità è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale ma ad esse secondarie e strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore.

ART. 3 - RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

1. quote e contributi degli associati;
2. eredità, donazione e legati;
3. contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
4. contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
5. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
6. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
7. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
8. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (per es.: feste, sottoscrizioni anche a premi);
9. ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

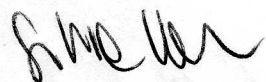
È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 D. Lgs. 117/2017.

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme alla convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.



Per le attività di interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017.

ART. 4 MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Possono far parte dell'Associazione tutti i cittadini del Comune di Russi e comunque coloro che ne condividano i fini statutari.

I soci hanno stessi diritti e stessi doveri. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

Possono essere soci le persone fisiche.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

ART. 5 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di proporre ricorso contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa per un anno;
- per esclusione, nel caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione o persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione l'associato ha facoltà di proporre ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, alla prima assemblea dei soci che sarà convocata. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio direttivo.

Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile.

Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati.

Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Fino 10/11

ART. 6 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia. Il socio ne farà richiesta al consiglio direttivo tramite i recapiti ufficiali dell'associazione. Al massimo entro 15 giorni, il socio otterrà un appuntamento con il Presidente o suoi delegati per visionare gli atti ed eventualmente, se richiesto, ottenerne copia.

I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statuari.

I Soci devono:

- a) osservare il presente Statuto e le deliberazioni degli Organi associativi Dirigenti;
- b) mantenere un comportamento coerente con le finalità dell'Associazione;
- c) versare annualmente la quota sociale.

L'iscrizione e la conseguente attività di volontariato non costituiscono rapporto di pubblico impiego, né di lavoro dipendente o autonomo e pertanto l'attività dei Soci è prestata a titolo gratuito. I Soci possono comunque ottenere il rimborso delle spese autorizzate sostenute per il compimento dell'attività di volontariato.

ART. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;

Per tutte le cariche non è previsto alcun compenso; esse hanno durata triennale.

È consentita la rieleggibilità dei consiglieri uscenti, con esclusione del Presidente che può ricoprire il medesimo incarico per un massimo di due mandati consecutivi.

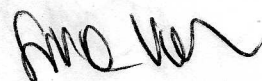
ART. 8 – ASSEMBLEA

L'Assemblea generale degli associati è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede l'organo di amministrazione.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci. I soci minori di età possono votare nelle assemblee tramite l'esercente la responsabilità genitoriale. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni associato non può ricevere più di 3 deleghe.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.



Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza di voti.

L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati in caso di ricorso ad essa da parte del socio escluso;
- delibera sulla reiezione di domande di ammissione di nuovi associati in caso di ricorso ad essa da parte dell'aspirante socio non ammesso;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto, sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento dell'Associazione.

Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Verranno eletti quali componenti dei vari organi i candidati che avranno raccolto il maggior numero di preferenze; in caso di parità di alcuni candidati si procederà ad ulteriore ballottaggio.

ART. 9 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11 eletti dall'Assemblea dei soci.

I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili, con esclusione del Presidente come richiamato dal successivo articolo.



Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati. In caso di dimissioni o decadenza di un componente del Consiglio direttivo decade dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio.

Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di uno nuovo.

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- predispone bilancio o rendiconto;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- delibera sullo svolgimento delle attività secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, come consentito dall'art. 6 del D. Lgs. 117/17, nei limiti disposti dalla normativa vigente.
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da spedirsi anche per e-mail, 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Di regola è convocato ogni DUE mesi e ogni qualvolta il Presidente o in sua vece il Vice-presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio direttivo, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Il Consiglio direttivo può affidare a ciascun proprio membro lo svolgimento di specifici incarichi organizzativi in via continuativa; analoga decisione può essere assunta, relativamente a periodi o iniziative determinate, nei confronti di ciascun Socio.

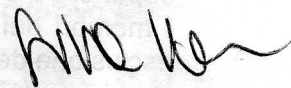
Alle riunioni del Consiglio direttivo possono partecipare tutti i Soci senza facoltà di voto.

Il Consiglio direttivo, qualora lo richiedessero specifiche esigenze organizzative connesse alle attività dell'Associazione, può invitare a partecipare alle proprie riunioni i rappresentanti di altri Enti, Organismi e Associazioni.

ART. 10 – PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.



Il Presidente dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo; in caso di necessità e urgenza può assumere decisioni di pertinenza del Consiglio direttivo provvedendo poi ad informare il Consiglio stesso.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch'esso nominato dall'organo di amministrazione. In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare entro 30 giorni il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il medesimo Presidente è eleggibile alla carica per un massimo di due mandati consecutivi.

ART. 11 - SCIoglimento

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

ART. 12 - RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

Handwritten signature